

COMUNE DI RICADI

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ E PER I TIROCINI GRATUITI

Approvato con Delibera del Consiglio n.25 del 08/06/2017;

CAPO I IMPIEGO DI VOLONTARI IN PROGETTI SOCIALI, ATTIVITÀ E SERVIZI DEL COMUNE DI RICADI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di utilizzo istituzionale del volontariato in attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi di carattere sociale sul territorio del Comune di Ricadi.
2. All'iniziativa possono aderire tutte le persone maggiorenni compresi i giovani studenti o in cerca di prima occupazione.
3. Detta iniziativa, la cui motivazione scaturisce da una sensibilità nei confronti dei riflessi sociali del disagio e che sviluppa un atteggiamento di impegno civico per la loro rimozione, si affianca alle attività assistenziali, del tempo libero, culturali, organizzate dal Comune di Ricadi o da gruppi ed associazioni che si prefiggono come strumento specifico lo svolgimento di attività socialmente utili a titolo volontario e con un impegno di tempo limitato.

Art. 2

Criteri di utilizzo

1. Le attività da affidare saranno conferite esclusivamente a volontari o ad associazioni con sede nel territorio del Comune di Ricadi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, assistenziale, civile e culturale secondo le finalità di cui all'art. 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il controllo è invece affidato al Funzionario competente per il servizio prestato unitamente all'assessore di riferimento.
3. Le attività di volontariato sono individuate a titolo esemplificativo tra i seguenti settori d'intervento:
 - a. Custodia e sorveglianza presso i servizi socio-assistenziali (animazione e gestione centri ricreativi e culturali);
 - b. Sorveglianza e pulizia non ordinaria dei parchi pubblici, o delle aree esterne pertinenti agli edifici pubblici o convenzionati;
 - c. Custodia, attività di supporto e di manutenzione dei servizi ed attività convenzionati (cimiteri, musei e biblioteche - affissione di avvisi, piccoli lavori in strutture pubbliche ecc.);
 - d. Attività di supporto (vigilanza, informazione, assistenza ecc.) per manifestazioni varie (culturali, sportive, ricreative, cerimonie ecc.);
 - e. Attività di sostegno nell'esercizio dei diritti delle persone deboli, diversamente abili e in difficoltà;
 - f. Attività ausiliaria di assistenza agli ammalati, agli anziani e alle persone diversamente abili sia nei reparti ospedalieri sia a domicilio;
 - g. Attività di sostegno alle famiglie bisognose;
 - h. Sostegno nelle azioni di pronto intervento nelle emergenze;
 - i. Attività di difesa dei beni ambientali, della natura e degli animali;
 - j. Attività di supporto negli interventi contro il disagio giovanile, l'istruzione, l'educazione e la cultura;
 - k. Sorveglianza in prossimità delle scuole, nei parchi pubblici ed aree pubbliche in generale;
 - l. Accompagnamento alunni nel servizio di trasporto scolastico;
 - m. Accompagnamento, anche con automezzi in disponibilità del Comune di Ricadi, di persone anziane, disabili e/o portatrici di handicap presso centri ospedalieri, centri diurni, di prelievo, di riabilitazione e/o scuole professionali;
 - n. Compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
 - o. Altre attività complementari e di supporto ai procedimenti amministrativi degli uffici, per l'espletamento di servizi associati o funzioni conferite.
4. L'elenco delle attività affidabili può essere variato dal Consiglio del Comune di Ricadi, su proposta della Giunta, in occasione dell'approvazione del DUP, ovvero con apposito provvedimento.

Art. 3

Tipologia di attività

Le attività in programma corrispondono a prestazioni di valenza sociale, volte a rafforzare i legami della comunità locale ed i rapporti intergenerazionali, e quindi:

- a) Complementari a quelle istituzionali-professionali;
- b) Che, quantunque non superflue ma di utilità collettiva, non verrebbero svolte dall'apparato organizzativo del Comune di Ricadi per ragioni di non indispensabilità ovvero antieconomicità;
- c) Che come tali arricchiscano la qualità della vita della comunità al di là dei livelli essenziali di servizio in capo al Comune di Ricadi;

- d) Che non richiedano organizzazione particolarmente strutturata e professionalmente elaborata di mezzi operativi, ma che costituiscano il completamento ovvero il perfezionamento organizzativo dell'iniziativa spontanea del cittadino nella cura dei beni collettivi e delle relazioni sociali informali di aiuto;
- e) Che privilegino lo sviluppo dei servizi collettivi sul territorio;

Art. 4

Affidamenti degli incarichi

1. Il Responsabile del procedimento, a mezzo di adeguata pubblicità, invita i singoli cittadini e le Associazioni interessate, a presentare le domande per l'ottenimento degli incarichi di volontario che si renderanno di volta in volta necessari.
2. In ogni caso le domande, anche quelle spontanee, dovranno essere presentate su apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione del Comune di Ricadi e dovranno essere corredate da una copia del presente regolamento sottoscritto per esteso in ogni pagina per accettazione delle sue norme.
3. L'incarico verrà conferito dal Responsabile dell'Area organizzativa interessata per competenza al servizio di volontariato.
4. Il Responsabile del procedimento garantirà, ove possibile, una completa turnazione fra i volontari.
5. La comunicazione dell'incarico, contenente le eventuali particolari condizioni, sarà data con nota scritta da parte del responsabile dell'Area organizzativa interessata al servizio o da altro Responsabile individuato dalla Giunta.

Art. 5

Requisiti soggettivi

1. Gli interessati alle iniziative istituzionali di utilizzo di persone volontarie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) Residenza nel territorio del Comune di Ricadi;
 - b) Essere maggiorenni;
 - c) Buona condotta morale e civile;
 - d) Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta
 - e) Non trovarsi in una delle circostanze d'impedimento all'esercizio del volontariato.

Art. 6

Qualificazione giuridica dell'incarico

1. Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione del Comune di Ricadi.
2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarità occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.
3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 7

Modalità organizzative

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più attività di cui all'art. 2, sono coordinati dal Responsabile individuato dall'Amministrazione del

Comune di Ricadi, al quale compete:

- a) Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) Verificare i risultati delle attività concordate;
 - d) Mantenere i collegamenti con il Responsabile dei Servizi Sociali e con l'Assistente Sociale nei casi eventualmente seguiti e/o da quest'ultima proposti;
 - e) Mantenere i collegamenti con gli uffici preposti, curando tra l'altro il controllo e la trasmissione del conteggio delle giornate di attività ai fini del rimborso spese.
 - f) Valutare la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Responsabile individuato dall'Amministrazione, predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare ed i volontari dovranno attenersi alle disposizioni che verranno da quest'ultimo impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
 3. Per determinate attività, quali la sorveglianza presso impianti sportivi, musei, altri edifici pubblici, manifestazioni locali o culturali, mostre e biblioteche, possono essere previsti turni festivi o pre-festivi o turni serali. Non è ammesso in alcun caso l'impegno dello stesso volontario in più di sei giorni settimanali.
 4. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
 5. I volontari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall'Amministrazione del Comune di Ricadi delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
 6. L'Amministrazione del Comune di Ricadi è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.
 7. L'Amministrazione del Comune di Ricadi provvederà, a propria cura e spese, a fornire a ciascun volontario in servizio un cartellino identificativo ovvero ogni altro strumento che ne consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza.

Art. 8

Durata della collaborazione fra volontario e Comune di Ricadi

1. La durata massima delle attività di utilizzo istituzionale del volontariato, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, verrà determinata previo accordo tra le parti e verrà formalizzata nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 9

L'avvio dei soggetti

8. L'introduzione dei soggetti avviene con determinazione del Responsabile del Servizio interessato o incaricato dall'Amministrazione, sulla base dell'incarico assegnato con deliberazione di Giunta del Comune di Ricadi. Il Responsabile del Servizio interessato o incaricato, organizzerà la gestione della prestazione del volontario.

Art. 10
Assicurazione

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività socialmente utili saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione del Comune di Ricadi, contro i rischi di infortunio ed invalidità permanente in cui potrebbero incorrere, in servizio od in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni affidate.

Art. 11
Doveri degli incaricati

1. I soggetti avviati devono prestare la propria attività con diligenza e secondo le direttive del proprio responsabile del servizio, nel rispetto del segreto d'ufficio.
2. A tale riguardo, ogni volontario si impegna, a pena di revoca dell'incarico, a:
 - a) svolgere le proprie mansioni in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
 - b) rispettare gli orari prestabiliti;
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) tenere un comportamento di rispetto e di collaborazione con i dipendenti dell'Ente;
 - e) non attendere ad attività estranee a quelle per cui fu affidato l'incarico durante l'espletamento dello stesso;
 - f) comunicare tempestivamente agli uffici eventuali assenze o impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
 - g) segnalare agli uffici del Comune di Ricadi ogni fatto che richieda l'intervento del personale.
3. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale.
5. Nel caso contemplato al comma precedente, l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità oggettiva e soggettiva al riguardo.

Art. 12
Associazioni di volontari

1. Alle associazioni di volontari richiamate al comma 3 dell'art. 1, del presente Regolamento, sistematicamente costituite ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile o della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'eventuale incarico verrà conferito prescindendo dall'esame della idoneità psicofisica e dello stato di bisogno degli associati, e dalla verifica dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5.
2. Tutti gli associati dovranno essere assicurati per i rischi derivanti dalle attività di cui al precedente art. 7, a cura e spese dell'Associazione stessa.

Art. 13
Vestiario e mezzi di servizio

1. Ai volontari impegnati ai sensi del presente regolamento, per il loro utilizzo in servizio, con oneri a carico dell'Amministrazione, saranno forniti:
 - a) Il corredo e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali;
 - b) In casi specificatamente previsti sarà effettuato il trasporto su mezzi pubblici o

Comunali per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni.

2. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dall'Amministrazione.
3. Sarà cura del Responsabile del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione.

Art. 14

Rimborso spese ai volontari

1. A ciascun volontario verrà riconosciuta la refusione delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio dell'attività sociale esercitata, nei limiti consentiti dalla legge;
2. Eventuali particolari tipologie di spesa potranno essere riconosciute, previa approvazione del Responsabile dell'Area con il programma di impiego dei volontari o di apposita convenzione;
3. Per le convenzioni con associazioni di volontariato, il Responsabile, potrà individuare un importo complessivo con il quale l'Associazione provvederà a rimborsare i volontari e rendicontare i rimborsi al Responsabile.
4. Sono a carico delle Associazioni, e potranno fare parte delle somme rimborsabili, gli oneri assicurativi ed altri necessari per l'utilizzo dei volontari, che le Associazioni dovranno sostenere.

Art. 15

Cessazione dell'attività di volontario

1. I volontari saranno cancellati dagli elenchi, con provvedimento del Responsabile dell'Area interessata nei seguenti casi:
 - a. per loro espressa rinuncia;
 - b. per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c. per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile incaricato;
 - d. per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la propria disponibilità.
2. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione del Comune di Ricadi della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Capo II

I tirocini gratuiti

Art. 16

Finalità

1. L'attività di tirocinio gratuito presso gli Uffici comunali è rivolta a giovani residenti nel territorio del Comune di Ricadi e si propone di contribuire alla preparazione teorico pratica di persone che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro e siano interessate a partecipare a selezioni pubbliche.
2. L'Amministrazione inoltre è favorevole ad attivare tutte quelle iniziative previste dalla L. 196/1997, in particolare le convenzioni con istituti scolastici e università, volte a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani.

Art. 17

Attivazione

1. Il tirocinio gratuito presso il Comune di Ricadi potrà essere attivato a seguito di domanda

sottoscritta e motivata da parte dell'interessato, alla quale dovrà essere allegata una dichiarazione unilaterale con cui l'interessato solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità, riferita anche ad eventuali danni subiti dallo stesso in costanza dell'attività e che in ogni caso non potrà mai costituirsi un rapporto di lavoro con il Comune.

2. Qualora il tirocinante non venga inviato da Scuole o Associazioni, il Comune potrà procedere alla stipulazione di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi per eventuali danni provocati dai tirocinanti.
3. L'aspirante tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa in ordine all'attivazione del tirocinio.

Art. 18 **Durata del tirocinio**

1. L'attività in argomento avrà la durata massima di mesi tre, eventualmente prorogabili su richiesta dell'interessato per un periodo non superiore a quello iniziale, in via continuativa, tenuto conto del normale orario del servizio e comunque per almeno 18 ore la settimana e per un periodo minimo di un mese.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento, e senza l'obbligo di motivazione, il rapporto di tirocinio.

Art. 19 **Numero dei tirocinanti**

1. I soggetti che verranno autorizzati allo svolgimento del tirocinio gratuito non potranno essere più di 10 per Area organizzativa che si renda disponibile ad accogliere il tirocinante.

Art. 20 **Requisiti di accesso e criteri di selezione**

1. La persona interessata a svolgere tirocinio gratuito dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Aver compiuto 18 anni;
 - b. residenza nel territorio Comunale;
 - c. possesso del diploma di Scuola Media Superiore o di frequentazione di una Scuola Media Superiore o di un diploma di Laurea o di frequentazione di un corso universitario.
2. La priorità di accettazione delle domande sarà stabilita secondo la data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente e, in caso di domanda contestuale sarà scelto il candidato più giovane d'età.

Art. 21 **Ulteriori disposizioni**

1. La destinazione del tirocinante sarà decisa dal Responsabile del Settore Affari Generali, tenuto conto dei titoli culturali e delle richieste dell'interessato, nel rispetto delle disponibilità manifestate dai responsabili di Settore.
2. Il tirocinio gratuito dovrà svolgersi sotto la direzione e il controllo del Responsabile di servizio designato al quale competerà il rilascio di un attestato relativo al periodo, al tipo di attività effettuata e al risultato formativo conseguito. Al responsabile compete, altresì, l'interruzione anticipata del tirocinio qualora il soggetto tenga una condotta pregiudizievole al buon andamento del servizio cui verrà assegnato, con particolare riferimento al dovere di rispetto del segreto d'ufficio.
3. Il tirocinante non potrà mai pretendere dal Comune un compenso per il periodo di tirocinio.

Capo III

Art. 22

Disposizioni comuni

1. I soggetti avviati devono prestare la propria attività con diligenza e secondo le direttive del proprio responsabile del servizio, nel rispetto del segreto d'ufficio. Il Comune di Ricadi stipulerà apposita polizza R.C. terzi. L'iscrizione all'INAIL sarà effettuata se prevista dalla normativa vigente. In caso di Convenzioni con associazioni, gli oneri assicurativi ed ogni altro eventuale, per l'utilizzo dei volontari, saranno a carico delle associazioni convenzionate.

Art. 23

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera relativa alla sua approvazione.